

Alla tutela dei praticanti chi ci pensa? Risposte dagli Ordini professionali e non solo

di Gaia Gioli

Nel settore delle professioni il rapporto di praticantato che si instaura tra *dominus* e praticante non è di per sé riconducibile né al lavoro subordinato, né al lavoro autonomo, dal momento che si concretizza in un peculiare rapporto di insegnamento finalizzato allo svolgimento di un periodo di formazione vincolante per l'accesso all'esame di Stato.

Prima della pubblicazione del d.l. n. 138 del 13 agosto 2011, non era previsto il diritto del praticante a ricevere una controprestazione economica per l'attività svolta. Eventualmente erano – e sono – i codici deontologici o i regolamenti della pratica dei singoli Ordini a “suggerire” al professionista di riconoscere una gratificazione economica al giovane in formazione. Il rapporto di praticantato è infatti per sua natura gratuito, sebbene il *dominus* possa versare al praticante specifici emolumenti sotto forma di sussidi, borse di studio, rimborsi spese, senza che ciò pregiudichi il vincolo formativo del rapporto.

Con la Manovra di Ferragosto, per la prima volta, è stato assicurato che “*al giovane praticante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto*”.

La previsione dell’*“equo compenso”* fa percepire una inversione di tendenza, una nuova interpretazione del ruolo del praticante all’interno dello studio professionale. Il giovane non è più assimilato ad uno studente, ma ad un collaboratore, parte integrante della realtà professionale in cui opera ed, in quanto tale, ha diritto ad un riconoscimento. Questa misura cerca di ridurre il disagio giovanile e la dipendenza dei giovani dalla famiglia, ma non deve essere confusa con una retribuzione: il rapporto di praticantato non è assimilato a quello di lavoro subordinato, poiché l’*“oggetto del contratto è la sola prestazione del maestro”* (Cass. 28 ottobre 1978, n. 4969). La causa del rapporto pertanto è formativa, come precisa Cass. 19 luglio 1997, n. 6645 (“*assicurare da parte di un professionista al giovane praticante quelle nozioni indispensabili per l’attuazione, nella prospettiva e nell’ambito di una futura e determinata professione intellettuale, della formazione teorica ricevuta in ambito scolastico*”).

La presenza di una retribuzione snaturerebbe il contenuto del rapporto, a differenza del versamento di un incentivo economico - offerto volontariamente al praticante per l’attività prestata – che avrebbe il solo obiettivo di incoraggiare il giovane a proseguire l’impegno formativo.

Maggiori tutele sono garantite al giovane nel caso in cui il praticantato sia svolto in apprendistato come disciplinato dall’articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 (cosiddetto Testo Unico sull’apprendistato), fattispecie qualificata dal legislatore come contratto di lavoro a tempo indeterminato. In quanto tale, il praticante-apprendista dovrà ricevere una retribuzione mensile (art 137 Ccnl degli Studi professionali del 2011) e gli dovranno essere versati i contributi previdenziali.

Qualora invece le parti decidano di sottoscrivere un contratto di co.co.pro. per regolamentare il periodo di praticantato, l’iscrizione alla Gestione Separata - con il versamento dei contributi previdenziali – diventa obbligatoria (Circolare del C.N.D.C. n. 18 del 27 maggio 2004). Ne

consegue la mancanza di possibilità del riscatto del periodo di tirocinio presso la Cassa di Previdenza e l'obbligo della tassazione di quanto percepito come compenso.

In merito agli aspetti fiscali, previdenziali e assicurativi del rapporto di praticantato, è utile rinviare alle circolari appositamente predisposte dai singoli Ordini, secondo cui i praticanti non sono soggetti all'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps (ex art. 2, comma 26, legge n. 335 del 8 agosto 1995) né ad alcuna Cassa di Previdenza professionale. A titolo esemplificativo, la circolare del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro n. 868 del 8 giugno 2004, avente ad oggetto lo *"Studio sulla Disciplina del Rapporto di Praticantato"*, il documento approvato dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri il 21 luglio 2004, *"Il praticantato negli studi professionali dei ragionieri commercialisti"*, ed il documento approvato dall' U.G.D.C.E.C. sugli *"Aspetti giuridici, tributari e fiscali del praticantato: tra incertezze risolte ed altre no"*.

Relativamente alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'Inail, nella nota del 9 luglio 2004, chiarisce che la sussistenza (o meno) dell'obbligo assicurativo dipende dalla natura del rapporto che si instaura tra le parti. Se la prestazione resa dal praticante presso lo studio professionale è a titolo gratuito (o con rimborso spese, sussidio, borsa di studio), è escluso l'obbligo assicurativo. Laddove sia stato attivato un ordinario rapporto di lavoro (subordinato a tempo parziale, a progetto o di lavoro autonomo), si applicano le regole della assicurazione obbligatoria.

Occorre tenere presente che, ben prima della crisi economica, lo *status* delle figure professionali meno tutelate era già oggetto di attenzione da parte dei vari Ordini professionali, di Confprofessioni e di Ca.di.prof..

Per esempio, con l'articolo 26 del Codice deontologico, la Cassa Nazionale Forense ha previsto che, dopo un periodo iniziale di pratica professionale, al praticante abilitato - e non - sia riconosciuto un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto. Recentemente tale impostazione è stata rafforzata dal *Nuovo tariffario forense* che agli articoli 7 e 8 stabilisce che, rispetto al professionista iscritto all'ordine, *"gli onorari e i diritti sono ridotti alla metà per gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati autorizzati al patrocinio"* e sia dovuto loro *"un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo dei suoi onorari"*. La condizione posta è che il praticante, dietro l'apertura di partita IVA, emetta fatture comprensive di I.V.A. e contributo previdenziale (C.P.A. pari al 4% del compenso) che saranno versati alla C.N.F..

Anche per i futuri commercialisti e ragionieri è ammesso l'istituto della pre - iscrizione facoltativa alla C.N.P.A.D.C. e alla Cassa Ragionieri, nonché il riscatto degli anni della pratica e quelli universitari (art 20 bis del *"Regolamento di disciplina del regime previdenziale"* del 27 giugno 2007).

La pre - iscrizione consente un'anticipazione del versamento dei contributi e quindi un accrescimento del trattamento pensionistico finale pari ad un massimo di tre annualità.

Non è stato indicato da alcuna Cassa chi si debba fare carico di tale impegno. D'altronde mentre è palese che per le collaborazioni a progetto l'onere sia ripartito tra datore di lavoro e collaboratore e che per il praticante titolare di partita I.V.A. la contribuzione è totalmente a suo carico, in tutti gli altri casi sorge il dubbio che debba essere il praticante dottore commercialista a dover versare i contributi annui.

E' sulla scia di queste concessioni, che il Ccnl per i dipendenti degli studi professionali del luglio 2008 ha contemplato le tutele sia per i praticanti che per le altre figure più deboli del comparto delle professioni, pur confermando che il contratto nazionale non disciplina i rapporti tra professionisti e praticanti né tantomeno con i collaboratori a progetto. Confprofessioni, parte datoriale firmataria del Ccnl, è stata la prima a muoversi a favore di praticanti e tirocinanti ammettendo la possibilità di iscriverne, volontariamente, praticanti e tirocinanti alla Ca.di.prof., la cassa di assistenza sanitaria per i dipendenti degli studi professionali.

Con un contributo mensile di pochi euro, a partire dal 1 novembre 2008, il praticante può essere iscritto dal professionista all'ente bilaterale e ricevere così le stesse misure previste per i lavoratori dipendenti. Le prestazioni erogate consistono per lo più nel rimborso delle spese sanitarie già sostenute ed hanno il vantaggio di non discriminare i vari soggetti iscritti, siano essi lavoratori dipendenti o praticanti.

La sostenibilità del nostro sistema pensionistico potrebbe essere messa in dubbio alla luce dell'invecchiamento della popolazione . Ci si domanda infatti come sarà possibile, in futuro, assicurare standard di *welfare* dignitosi ai pensionati.

La risposta a tale quesito deve tenere conto dei parametri che determinano l'equilibrio del nostro sistema pensionistico: il primo tra "Montante pensioni" e "Montante contributi previdenziali versati dai lavoratori attivi", il secondo tra "Numero dei pensionati" e "Numero dei lavoratori attivi". Quando il rapporto tra numero pensionati e lavoratori scende al di sotto di 1:1.2, il quadro complessivo desta preoccupazioni.

Alla luce di queste considerazioni, la condizione dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro è critica.

Un'indagine di settore, condotta da E.Bi.Pro. - l'ente bilaterale di riferimento per il comparto delle professioni - ha portato alla luce alcune evidenze in merito all'equilibrio generazionale.

Nel comparto delle professioni sanitarie, la maggioranza dei medici professionisti è prossimo alla pensione e si ipotizza che nel corso di qualche decennio si verificherà uno squilibrio tra pensionati e forza lavoro attiva. Dal momento che l'accesso al mercato del lavoro è posticipato rispetto al passato, lo è di conseguenza anche il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi. Il rischio è che l'accantonamento di risorse finanziarie presso le casse di assistenza possa risultare insufficiente per versare le pensioni agli attuali medici.

Resta da chiedersi se anche per i giovani specializzandi sarà permessa la pre - iscrizione alla cassa di previdenza sanitaria E.N.P.A.M., ovvero se le altre professioni seguiranno l'esempio dei dottori commercialisti e della loro cassa. Sarebbe comunque auspicabile chiarire la questione della disciplina del Regime previdenziale prima di autorizzare la pre - iscrizione.

E' certo che lo standard di vita garantito tanto al pensionato quanto al lavoratore attivo debba necessariamente essere riconosciuto anche al praticante.

Anticipare la iscrizione alle casse significa permettere ai futuri professionisti di accantonare maggiori contributi, conseguendo successivamente un montante in grado di garantire un reddito adeguato alle aspettative dei pensionati.